



Università Vita-Salute San Raffaele

DECRETO RETTORALE N.716 **IL RETTORE**

- **Visto** il Regio Decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario;
- **Visto** il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
- **Visto** lo statuto dell'Università Vita-Salute S. Raffaele approvato con Decreto Ministeriale del 2 agosto 1996 e successive modificazioni e integrazioni;
- **Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, recante il riordinamento della docenza universitaria, relativo alla fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;
- **Visto** il Decreto del presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, recante riordinamento delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;
- **Vista** la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica;
- **Vista** la Legge 19 novembre 1990, n. 341, riguardante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;
- **Visto** il Decreto Legge 8 agosto 1991, n. 257, recante l'attuazione della direttiva n. 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, recante modifica di precedenti direttive in tema di formazione dei medici specialisti a norma dell'art. 6 della Legge 29 dicembre 1990, n. 428;
- **Visto** il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 30 ottobre 1993, recante rettifica al Decreto Ministeriale 31 ottobre 1991, concernente l'elenco delle scuole di specializzazione in Medicina e Chirurgia e successive modificazioni ed integrazioni;
- **Vista** la tabella XLV/2 allegata al D.M. 11 maggio 1995 e ulteriori modificazioni e integrazioni recante modifiche all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico;
- **Visto** il D.L.vo 17 agosto 1999 n. 368 recante l'attuazione della direttiva 93/16/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici, e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli, e successive modificazioni ed integrazioni;

- **Visto** il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509, Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei;
- **Visto** il nuovo Regolamento Didattico d'Ateneo dell'Università Vita-Salute San Raffaele, emanato con Decreto Rettorale n. 307 del 14 settembre 2001 e successive modificazioni e integrazioni;
- **Visto** il Decreto Rettorale n. 346 del 7 novembre 2001 riguardante l'istituzione delle Scuole di Specializzazione in Radiodiagnostica, Anestesia e Rianimazione, Neurologia, Chirurgia Apparato Digerente, Ginecologia ed Ostetricia, Pediatria, Psichiatria, Chirurgia Vascolare e Cardiologia;
- **Viste** le delibere del Consiglio di Facoltà del 12 marzo 2003 e del 7 aprile 2003, del Senato Accademico del 9 aprile 2003, del Comitato Operativo del 14 aprile 2003 intese ad ottenere le modifiche del Regolamento didattico d'Ateneo – Scuole di Specializzazione in Neurologia e in Pediatria;
- **Preso atto** del parere favorevole espresso dal CUN, nella riunione del 19 febbraio 2004 e, comunicato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con nota del 26 febbraio 2004, prot. n. 609

DECRETA

La modifica degli ordinamenti delle scuole di Specializzazione in Neurologia e in Pediatria - istituite con Decreto Rettorale n. 346 del 7 novembre 2001 - con riferimento alla variazione del numero degli iscrivibili (da 6 a 10) e la modifica ed integrazione del Regolamento Didattico di Ateneo come sotto riportato:

Scuola di Specializzazione in Neurologia

L'articolo 6 della scuola di specializzazione in Neurologia è modificato come segue:

ART. 6 - Tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'articolo 5, il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è determinato in 10 per ciascun anno di corso per un totale di 50 specializzandi.

Scuola di Specializzazione in Pediatria

L'articolo 6 della scuola di specializzazione in Pediatria è modificato come segue:

ART. 6 - Tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'art. 5, il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è determinato in 10 per ciascun anno di corso, per un totale di 50 specializzandi.

Milano, 09 marzo 2004



IL RETTORE □
 sac. prof. Luigi M. Verzé